

Allegato " e " al mio Atto
N. 5883 di rep. N. 6736 di racc.
N. 5700 di rep. N. 6569 di racc.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CASA DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE ETS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore o C.T.S.") ed, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: "Casa del Volontariato Provinciale", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di L'Aquila, in Via Saragat n. 10 e con durata illimitata. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo E.T.S. nel seguente modo: "Casa del Volontariato Provinciale E.T.S."

La "Casa del Volontariato Provinciale E.T.S." può istituire altre sedi sul territorio provinciale.

Art. 2 - Scopo e finalità

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con le associazioni socie e con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita






ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

In particolare si propone di:

- a) favorire il dialogo ed il confronto propositivo e la collaborazione tra le associazioni socie e con gli enti del terzo settore della provincia dell'Aquila, attivando la circolazione delle informazioni sulle attività e sulle iniziative realizzate o in via di realizzazione;
- b) essere riferimento per le istituzioni pubbliche e private del territorio provinciale ed esercitare un'azione di confronto con le istituzioni per garantire l'attuazione d'iniziativa a favore delle associazioni socie e degli enti del terzo settore;
- c) favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa degli enti del terzo settore;
- d) in caso di calamità pubbliche o altri eventi straordinari, in particolare nell'ambito della provincia dell'Aquila, intervenire, anche con la partecipazione delle associazioni socie, con attività umanitarie, di sostegno psicologico e materiale a favore delle popolazioni colpite anche attraverso realizzazioni che favoriscano la ricostruzione sociale della comunità locale;
- e) gestire il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui dispone. Le modalità di utilizzo verranno stabilite da un apposito regolamento che dovrà prevedere una attenta analisi dei costi e dei ricavi di gestione per mantenere in equilibrio i conti.

Art. 3 - Attività



Per la realizzazione degli scopi l'associazione svolge le proprie attività nei seguenti settori:

- a) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) promozione e gestione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- c) promozione e gestione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e) promozione e gestione dell'accoglienza umanitaria e dell'integrazione sociale dei migranti;
- f) promozione dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma



266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

i) riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con le associazioni, società e con altre associazioni ed enti pubblici e privati; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici ecc..

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall'Assemblea.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari ed i dipendenti, nel rispetto dei principi di verità e trasparenza.

Art. 4 - Organi

Sono organi dell'associazione "Casa del Volontariato provinciale E.T.S.":

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del C.T.S..

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 5 – Assemblea

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione "Casa del Volontariato E.T.S."

L'Assemblea è costituita dagli Enti di Terzo settore aderenti nella persona dei loro rappresentanti legali o da un loro delegato. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria per la discussione delle proposte di modifica statutaria o di suo scioglimento e liquidazione.


La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto; in tal caso il Presidente provvederà alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega; ogni socio può portare massimo due deleghe.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di intervenuti non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo e può aver luogo dopo 24 ore dalla prima.

L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della



data dell'adunanza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma d'attività proposto dal Consiglio

Direttivo;

- deliberare in merito al bilancio preventivo;

- deliberare in merito al bilancio consuntivo sul bilancio sociale e sulla relazione dell'attività svolta;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle organizzazioni aderenti;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo;

- deliberare sulla sostituzione di componenti del direttivo decaduti o dimessisi;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulle proposte di modifica dello statuto;



- delibera su eventuali regolamenti proposti del direttivo;

- deliberare in merito ad ogni altra materia che non sia di competenza di altri organi statutari.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è eletto dall'Assemblea tra i componenti delle associazioni aderenti ed è composto da cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i componenti sono




rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consigli possono essere tenuti anche in videoconferenza o con altra modalità che assicuri la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. realizzare i deliberati dell'assemblea e dirigere l'associazione;
- b. emanare disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione;
- c. eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- d. nominare il Vice presidente che avrà il compito di sostituire il presidente in caso di impedimento;
- e. amministrare il patrimonio dell'associazione e predisporre un regolamento per utilizzo dello stesso;
- f. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;



h. favorire l'aggregazione delle organizzazioni aderenti, garantendo il rispetto dell'originaria identità di ciascuna;

i. realizzare il collegamento delle organizzazioni per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni;

j. sostenere e collegare le iniziative e le attività delle organizzazioni aiutandole a potenziare l'efficacia operativa;

k. promuovere occasioni di confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;

l. affiancare le organizzazioni nei rapporti con i responsabili delle istituzioni e degli Enti locali;

m. rappresentare le organizzazioni aderenti, se necessario, presso le autorità e gli organismi locali;

n. accogliere o rigettare le domande delle organizzazioni che intendono aderire;

o. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Possono essere sostituiti, su proposta della Presidenza, i componenti che dovessero dimettersi o decadere dalla carica di componente il Consiglio



Direttivo stesso, fino ad un massimo di 1/3 dei componenti eletti dall'assemblea.

La proposta di sostituzione deve essere approvata dall'assemblea a maggioranza.

Art. 7 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati o otto anni.

Il Presidente:


- Convoca e presiede l'Assemblea;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Predispose il bilancio preventivo ed il programma delle attività;
- Predispose il bilancio consuntivo - e la relativa documentazione - e la relazione sulla gestione.

In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 8 - Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo,



fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Art. 13 – Aderenti

Possono aderire all'associazione "Casa del Volontariato provinciale E.T.S." gli Enti di Terzo Settore senza scopo di lucro iscritti al Registro Unico Nazionale da almeno due anni che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l'associazione dichiara di accettare senza riserve lo Statuto; l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio.



Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di



versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta;
- b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) indegnità deliberata dal Consiglio;
- d) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 14 - Patrimonio

La quota associativa a carico degli E.T.S. aderenti alla "Casa del Volontariato E.T.S." è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

L'associazione "Casa del Volontariato E.T.S." trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dal patrimonio costituito da:

- a. quote associative e contributi degli E.T.S. aderenti,
- b. contributi di privati,
- c. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;



- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. erogazioni liberali da associazioni e terzi;
- g. entrate derivanti da convenzioni;
- h. ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate; eventuali attività commerciali devono essere svolte in via non prevalente;
- i. rendite derivanti da beni mobili o immobili di proprietà dell'associazione ed altri beni pervenuti ed essa a qualunque titolo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Norma transitoria

Sino all'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2019 resteranno in carica gli attuali organi di amministrazione e controllo. In quella sede, dopo la discussione del bilancio, si procederà al rinnovo degli stessi.

Art. 17 - Norma di rinvio



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica



quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.


Antonio Lupat

Paolo D. Silvestri



Paolo D. Silvestri





AUTENTICA DI ALLEGATO



Io sottoscritto Dr. PAOLO DI SILVESTRI, Notaio in Tortoreto, con studio ivi alla Via Capri n. 13, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

c e r t i f i c o

che la presente copia composta di otto fogli è conforme all'originale che trovasi allegato, sotto la lettera "E", all'atto a mio rogito del 20 settembre 2019 repertorio n. 5700, registrato a Giulianova il giorno 8 ottobre 2019 al n. 5896 Serie 1T e che si rilascia per gli usi consentiti.

In Tortoreto, addì diciannove dicembre duemiladiciannove

Paolo Di Silvestri



100

100

100

Io **Paolo Di Silvestri Notaio** in Tortoreto, attesto che la presente copia, composta di ventiquattro fogli è conforme al suo originale, conservato nei miei atti e si rilascia per uso AMMINISTRATIVO.

Tortoreto li 14 gennaio 2020.

Paolo Di Silvestri



